

Ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull'asilo, OAsi 3)

dell'11 agosto 1999 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 1998¹ sull'asilo (LAsi),

ordina:

Art. 1 Trattamento di dati personali

(art. 96 LAsi; art. 31 LStr² e art. 9 cpv. 2 lett. a LSISA³)⁴

¹ Ufficio federale della migrazione⁵ (UFM⁶) gestisce, per l'adempimento dei suoi compiti legali, i seguenti sistemi d'informazione:

- a. e b. ...⁷
- c. amministrazione dei prestiti;
- d. ...⁸
- e. documentazione giudiziaria turca;
- f.⁹ banca dati finanziamento asilo (Finasi);
- g. ...¹⁰
- h. banca dati sui casi medici;
- i.¹¹ banca dati aiuto individuale al ritorno;
- j.¹² banca dati LINGUA.

² Nella banca dati Artis sono raccolti documenti contenenti informazioni sui Paesi d'origine dei richiedenti l'asilo. Non vi figurano né dati personali particolarmente

RU 1999 2351

¹ RS 142.31

² RS 142.20

³ LF del 20 giu. 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA) (RS 142.51).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5611).

⁵ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

⁶ Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5611). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

⁷ Abrogate dal n. 5 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RS 142.513).

⁸ Abrogata dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5611).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5611).

¹⁰ Abrogata dal n. I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 1752).

¹¹ Introdotta dal n. I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 1752).

¹² Introdotta dal n. I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 1752).

degni di protezione né profili della personalità. Se un documento proveniente da una fonte non pubblica contiene nomi di persone, il documento è anonimizzato prima di essere registrato nel sistema. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'UFM e del Tribunale amministrativo federale.¹³ L'UFM può rendere accessibile le informazioni registrate in Artis alle seguenti autorità mediante procedura di richiamo:

- a. alle autorità cantonali di polizia degli stranieri;
- b. ai rappresentanti delle autorità dell'amministrazione federale che per adempiere i loro compiti abbisognano di informazioni relative ai Paesi d'origine dei richiedenti l'asilo;
- c. alle autorità analoghe di Stati esteri nonché alle organizzazioni internazionali, con le quali la Svizzera intrattiene uno scambio istituzionalizzato di informazione sui Paesi.¹⁴

³ L'amministrazione dei prestiti gestisce i prestiti concessi ai rifugiati riconosciuti. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'UFM che si occupano dell'amministrazione dei prestiti.

⁴ ...¹⁵

⁵ La documentazione giudiziaria turca è una banca dati di riferimento relativa ai documenti giudiziari turchi presentati da richiedenti l'asilo e la cui autenticità è stata confermata. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'UFM specializzati nell'analisi di documenti giuridici.

⁶ Nella banca dati Finasi sono registrati i dati necessari per il versamento delle somme forfettarie giusta gli articoli 20, 22, 24, 26, 28 e 31 dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999¹⁶ sull'asilo (OAsi 2) e l'articolo 18 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007¹⁷ sull'integrazione degli stranieri (OIntS). Essa contiene i seguenti dati personali di rifugiati, rifugiati ammessi provvisoriamente e apolidi: cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, attività lucrativa e numero personale. I dati sono registrati per motivi di controllo nella banca dati Finasi per una durata di tre anni. Trascorso questo termine i documenti designati dall'Archivio federale come non degni di essere archiviati sono cancellati. Hanno accesso ai dati tutti i collaboratori dell'UFM che si occupano del versamento delle somme forfettarie.¹⁸

⁷ ...¹⁹

⁸ La banca dati sui casi medici contiene fatti e decisioni relativi ai casi medici. Essa è intesa ad agevolare una prassi unitaria riguardo ai casi medici. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'UFM che si occupano dei casi medici.

¹³ Nuovo testo del per. giusta il n. II 6 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2001 (RU **2001** 1752).

¹⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5611).

¹⁶ RS **142.312**

¹⁷ RS **142.205**

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5611).

¹⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 3 lug. 2001 (RU **2001** 1752).

⁹ Nella banca dati aiuto individuale al ritorno sono registrati i conteggi degli aiuti individuali al ritorno versati ai richiedenti l'asilo. Hanno accesso alla banca dati i collaboratori dell'UFM che si occupano del controllo e della valutazione dell'aiuto individuale al ritorno.²⁰

¹⁰ Nella banca dati LINGUA sono registrati i nomi degli esperti nonché dei richiedenti l'asilo di cui è stata allestita una perizia LINGUA; il contenuto della perizia non figura nella banca dati. Hanno accesso ai dati i collaboratori del servizio LINGUA dell'UFM.²¹

Art. 2²² Divieto di comunicare i dati

(art. 97 cpv. 1 e 2 LAsi)

Le autorità federali e cantonali che intendono comunicare al Paese d'origine o di provenienza dati di richiedenti l'asilo, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione che si trovano in Svizzera devono dapprima accertarsi presso l'UFM che in primo grado la domanda d'asilo è stata respinta o è stata emanata una decisione di non entrata nel merito o che con la comunicazione non mettono in pericolo né le persone interessate né i loro congiunti.

Art. 3 Comunicazione di dati allo scopo di acquisire documenti di viaggio

(art. 97 cpv. 3 lett. b)

Se per l'esecuzione di un allontanamento è necessario trasmettere al Paese d'origine o di provenienza le impronte digitali della persona interessata, da tale trasmissione non deve trasparire che la persona interessata ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera.

Art. 4²³ Collaborazione con le autorità preposte al perseguimento penale

(art. 98a LAsi)

L'UFM comunica alle competenti autorità preposte al perseguimento penale informazioni e mezzi di prova qualora sussistano seri motivi di sospettare che sia stato commesso un crimine di cui all'articolo 1 capoverso F lettere a e c della Convenzione del 28 luglio 1951²⁴ sullo statuto dei rifugiati.

Art. 5²⁵ Dati biometrici

(art. 98b LAsi)

¹ Per accertare l'identità di richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione le autorità competenti possono rilevare i seguenti dati biometrici:

²⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2001 (RU **2001** 1752).

²¹ Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2001 (RU **2001** 1752).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5611).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5611).

²⁴ RS **0.142.30**

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5611).

- a. impronte digitali;
- b. fotografie.

² L'accesso ai dati di cui al capoverso 1 è retto dall'allegato 1 dell'ordinanza del 12 aprile 2006²⁶ concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC). I dati biometrici sono registrati nel sistema AFIS. Esso non contiene dati personali relativi agli interessati.

Art. 6²⁷ Esame dei dati biometrici
(art. 99 LAsi e art. 13 cpv. 2 LSISA²⁸)

¹ Non sono rilevati i dati biometrici di fanciulli di età inferiore a 14 anni accompagnati da un genitore.

² Sono rilevati i dati biometrici di fanciulli di età inferiore a 14 anni non accompagnati unicamente se l'esame di tali dati consente di dedurre informazioni sulla loro identità.

³ Nei casi in cui la domanda è presentata dall'estero, al confine, all'aeroporto o in un Cantone, spetta alle autorità ivi competenti rilevare i dati biometrici.

⁴ Nel caso di domande di persone che si trovano in carcere, l'UFM esige dall'Ufficio federale di polizia (Fedpol) le impronte digitali rilevate dalla polizia. Vi appone il numero di controllo del processo e trasmette indi il modulo a Fedpol, che lo registra separatamente come modulo concernente l'asilo.

⁵ L'UFM può incaricare ditte private di rilevare e esaminare i dati biometrici nei centri di registrazione e negli aeroporti, a condizione che tali ditte possano garantire l'osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati.

⁶ Se necessario per chiarire reati, l'UFM mette i dati biometrici a disposizione degli organi di polizia che eseguono indagini. Questi dati possono essere trasmessi dagli organi di polizia ad autorità estere soltanto con il consenso dell'UFM.

⁷ Se dati biometrici di uffici di polizia esteri (INTERPOL) concordano con quelli dell'UFM, quest'ultimo decide, giusta l'articolo 97 capoverso 1 della LAsi, circa l'ammissibilità della trasmissione del risultato alle autorità estere.

Art. 7 a 8²⁹

Art. 9 Comunicazione in singoli casi

¹ L'UFM può, in singoli casi, comunicare alle autorità federali, cantonali e comunali nonché a organizzazioni private i dati personali di cui hanno bisogno per l'adempimento dei loro compiti legali.

²⁶ RS 142.513

²⁷ Abrogato dal n. 5 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (RS 142.513). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5611).

²⁸ RS 142.51

²⁹ Abrogati dal n. 5 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RS 142.513).

² Di norma i dati personali non sono comunicati a privati. In via eccezionale può essere comunicato l'indirizzo, se la persona che chiede l'informazione dimostra che ne ha bisogno per far valere pretese giuridiche esistenti o per la difesa di altri interessi degni di protezione.

Art. 10 Comunicazione di liste

¹ L'UFM può consegnare liste con dati personali alle autorità federali, cantonali e comunali nonché a organizzazioni private, se esse ne hanno bisogno per l'adempimento dei loro compiti legali e se il trattamento da parte dell'autorità richiedente è compatibile con lo scopo definito in materia dalla legge.

² La consegna di liste con dati personali a privati è vietata.

Art. 11³⁰

Art. 12 Sicurezza dei dati

¹ L'UFM prende i provvedimenti tecnici e organizzativi appropriati secondo le disposizioni di protezione dei dati per prevenire la perdita, la falsificazione, la distruzione e il trattamento non autorizzato dei dati.

² ...³¹

³ In caso di trasporto o di trasmissione di dati personali occorre garantire che non possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione.

⁴ e ⁵ ...³²

Art. 13 Archiviazione

I dati che non sono più necessari vanno archiviati o distrutti. L'archiviazione o la distruzione dei dati avviene in collaborazione con l'Archivio federale.

Art. 14 Statistica, pianificazione e ricerca

¹ ...³³

² A scopo di ricerca o di pianificazione, l'UFM può comunicare dati personali ad autorità, a università e a loro istituti nonché a organizzazioni private. I dati devono essere anonimizzati nella misura in cui lo scopo del trattamento lo consenta. I risultati vanno pubblicati in modo tale che le persone interessate non possano essere deter-

³⁰ Abrogato dal n. 5 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RS 142.513).

³¹ Abrogato dal n. 5 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RS 142.513).

³² Abrogati dal n. 5 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RS 142.513).

³³ Abrogato dal n. 5 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RS 142.513).

minate. L'ulteriore trasmissione di tali dati è lecita unicamente con il consenso dell'UFM.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.

Allegati 1 e 2³⁴

³⁴ Abrogati dal n. 5 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RS **142.513**).

Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 18 novembre 1992³⁵ concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone (ordinanza AUPER) è modificata come segue:

Ingresso

...

Art. 2 cpv. 2

...

Art. 3

...

Art. 5

...

Art. 6 cpv. 2

...

Art. 7 lett. a e f

Abrogate

Art. 8 cpv. 1 secondo periodo, 2 primo periodo, 3 e 4

...

⁴ *Abrogato*

Art. 9 cpv. 2, 10 e 15 a 17

Abrogati

Art. 18

...

³⁵ RS 142.315. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Allegato 1

...

Allegato 2

Abrogato

